

CIRSFID

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN
STORIA DEL DIRITTO, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E INFORMATICA GIURIDICA

ANDREA GABRIELLI

**LE NUOVE MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO DEI
CONTENUTI AUDIOVISIVI E LA TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE**

Osservatorio CIRSFID di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie

Il CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università degli Studi di Bologna "Guido Fassò - Augusto Gaudenzi") venne istituito con decreto rettorale n. 1751 del 1° ottobre 1986.

Il CIRSFID è un Centro di Ricerca in cui confluiscono competenze di docenti e ricercatori delle Facoltà di Giurisprudenza (Dipartimento Giuridico "A. Cicu"), Ingegneria (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica), Lettere e Filosofia (Dipartimento di Filosofia), Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Dipartimenti di Matematica e di Scienze dell'Informazione), Scienze Statistiche (Dipartimento di Scienze Statistiche "P. Fortunati") dell'Ateneo bolognese. Le linee di ricerca del CIRSFID interessano l'informatica giuridica, il diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, la storia del diritto, la filosofia, teoria e sociologia del diritto, la bioetica, aree nelle quali il CIRSFID esplica un'intensa attività di pubblicazioni, iniziative editoriali e scientifiche, didattica universitaria e post-universitaria, consulenze e servizi, in collaborazione con organismi di ricerca nazionali e internazionali.

L'Autore

Andrea Gabrielli è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna con una tesi in tema di diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca, è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna quale praticante legale dal novembre 2014; nell'A.A. 2014/2015 ha conseguito il Master Universitario in "Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica" organizzato dal CIRSFID e dalla Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, di cui è attualmente tutor didattico.



Le nuove modalità di
sfruttamento dei contenuti
audiovisivi e la tutela del
diritto d'autore



ANDREA GABRIELLI

Indice

L'Autore	2
Prefazione	5
Parte Prima <i>I diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico nella Direttiva 2001/29/CE</i>	7
Parte Seconda <i>La disciplina dei servizi di media audiovisivi nella Direttiva 2010/13/UE</i>	13
Parte Terza <i>La radiodiffusione via satellite e la trasmissione via cavo delle opere protette nella Direttiva 93/83/CEE</i>	18
Parte Quarta <i>Conclusioni - Il futuro della Direttiva 93/83/CEE in relazione alle nuove forme digitali di fruizione delle opere</i>	26

PREFAZIONE



La tecnologia digitale e Internet hanno cambiato il modo in cui i contenuti audiovisivi sono prodotti, commercializzati e distribuiti ai consumatori. Grazie a tecnologie convergenti, lo stesso contenuto può essere trasmesso attraverso reti diverse tramite radiodiffusione tradizionale (via cavo e via satellite) o tramite Internet e fruito con un'ampia gamma di dispositivi come TV, PC e supporti mobili di comunicazione: i consumatori hanno la possibilità di vedere qualsiasi cosa in qualsiasi posto, in qualsiasi momento e utilizzando un qualsiasi dispositivo¹.

Con il moltiplicarsi delle opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici, l'intero settore dei media audiovisivi sta attraversando una fase di grande mutamento. Con lo sviluppo di servizi video *over-the-top*², dell'IPTV³ e della televisione connessa⁴, il mercato dei contenuti video *on-line* è sempre più conteso non solo tra canali televisivi, operatori di reti via cavo e operatori di banda larga, ma anche con i nuovi fornitori di servizi informatici, senza dimenticare l'enorme successo dei servizi di *social network* e dei *social media*, che basano il proprio *business* sulla creazione e sul caricamento di contenuti *on-line* da parte degli utenti finali (c.d. *user-generated content*), nonché l'emergere dei cosiddetti servizi in *cloud*.

Fino a qualche tempo fa le emittenti televisive si occupavano esclusivamente di radiodiffusione lineare (via etere o terrestre) e l'unica preoccupazione era gestire il diritto di comunicazione al pubblico detenuto dagli autori, dagli artisti e dai produttori in relazione all'utilizzo delle opere audiovisive. Con la digitalizzazione degli strumenti di fruizione e di trasmissione dei media audiovisivi, la radiodiffusione lineare ha trovato la forte concorrenza dei servizi a richiesta⁵: è pratica ormai comune delle emittenti mettere a disposizione i programmi del proprio palinsesto, dopo l'emissione primaria, attraverso servizi di *catch-up TV* o in *download*, fino a trasmettere l'intera programmazione in contemporanea sul proprio sito web. La fornitura di servizi via internet come quelli citati obbliga le emittenti a gestire una serie di diritti diversi da quelli richiesti per la tradizionale trasmissione televisiva.

¹ Commissione europea, Libro Verde sulla distribuzione *on-line* di opere audiovisive nell'Unione europea - Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide, COM (2011) 427, consultabile integralmente al link http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_it.pdf.

² Generalmente questa espressione si riferisce ai servizi video forniti tramite dispositivi non rientranti nella tradizionale struttura di distribuzione video, come decoder connessi a Internet, *tablet* o *console* di gioco.

³ L'IPTV è la trasmissione di un segnale video attraverso una sezione specifica della rete telefonica. Il segnale è separato dal flusso internet e i contenuti vengono trasmessi alla TV attraverso un decoder dedicato sia alla TV lineare, sia ai servizi on demand. Gli operatori delle telecomunicazioni che offrono questo servizio sono sempre più numerosi (Osservatorio europeo dell'audiovisivo, "Video on Demand and catch-up TV in Europe", pag. 22, consultabile al link <http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/VOD+2009+EN.pdf/78bbeeb7-7c8f-4b67-8771-1189872a9637>)

⁴ Per televisione connessa si intendono gli apparecchi televisivi con accesso a internet.

⁵ V. FRANCESCHELLI, *Convergenza: la "convergenza" nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella società dell'informazione*, 2009, Giuffrè Editore, Milano.

Dal punto di vista normativo la disciplina europea in materia di trasmissione e la ricezione di media audiovisivi appare in verità ben definito e circoscritto a tre direttive: la Direttiva 2010/13/UE che definisce e regola i servizi di media audiovisivi, la Direttiva 93/83/CEE che disciplina la gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi per i servizi di radiodiffusione via satellite e di ritrasmissione via cavo, e infine la Direttiva 2001/29/CE che introduce, definisce e regola alcuni diritti esclusivi in materia di trasmissione dei contenuti digitali sulle reti telematiche.

La presente indagine mira ad illustrare il quadro generale della disciplina relativa al settore dei media audiovisivi e alla trasmissione delle opere protette attraverso strumenti tradizionali, e valutare quale sia l'impatto che le nuove tecnologie hanno sul diritto d'autore in relazione alla trasmissione dei contenuti digitali attraverso le reti telematiche.



I diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico nella Direttiva 2001/29/CE

L'analisi del quadro giuridico relativo allo sfruttamento dei contenuti audiovisivi sulle reti telematiche, trova il suo necessario punto di partenza nel diritto d'autore e nei diritti esclusivi coinvolti nelle modalità di sfruttamento a distanza delle opere protette: il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione al pubblico. La normativa comunitaria di riferimento è la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁶ (c.d. Direttiva InfoSoc), che definisce i diritti esclusivi con particolare riferimento alla società dell'informazione.

Una definizione generale del diritto di riproduzione è fornita dall'articolo 2, il quale riconosce *“ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.”*

Oggetto della norma è **un diritto esclusivo ampio e generale, relativo ad un numero aperto di modalità di fruizione e utilizzo di un'opera e che contempla tutte le attività tipiche quanto quelle atipiche**⁷. Il diritto di riproduzione, così come di tutti gli altri diritti definiti dalla Direttiva InfoSoc, è tecnologicamente neutrale. Il titolare del diritto ha la facoltà di controllare le riproduzioni della propria opera in qualunque forma e con qualunque mezzo esse avvengano; ad esempio, ricadono nella tutela offerta dalla norma anche le riproduzioni strumentali effettuate da un intermediario per la distribuzione dell'opera al pubblico e le riproduzioni indirette per il tramite di una registrazione o fissazione di un'opera radiodiffusa⁸.

⁶ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

⁷ A. M. ROVATI, nota a Trib. di Roma, ordinanza del 20 giugno 2008, in AIDA 2009, 699 e ss.

⁸ M. RICOLFI, Comunicazione al pubblico e distribuzione, in Aida 2002, p. 48 e ss.

La norma include qualsiasi atto rilevante di riproduzione dell'opera, effettuato *off-line* quanto *on-line*; **la tutela si estende a tutti i legittimi titolari potenzialmente coinvolti nella diffusione e nell'utilizzo delle opere protette, con la conseguenza della eventuale stratificazione del sistema di licenze necessarie anche solo per un'unica utilizzazione dell'opera.**

L'altro diritto esclusivo coinvolto è il quello di comunicazione al pubblico⁹ previsto dall'articolo 3: la norma riconosce agli autori “*il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente*” e “*ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente: a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; d) agli organismi di diffusione radio-televisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.*”

Al fine di tracciare i confini del suo ambito di applicazione, la definizione appena citata deve essere integrata con quanto suggerito dal considerando 23 della stessa Direttiva secondo cui il diritto di comunicazione deve essere inteso in senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine, e comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

Dalla lettura della norma si nota come il legislatore europeo abbia sottolineato il fatto che nella definizione di diritto di comunicazione rientri anche **l'atto di messa a disposizione al pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.** La precisazione sembra avere come obiettivo primario quello di appianare qualsiasi dubbio circa il posizionamento normativo e concettuale degli **atti di comunicazione c.d. “interattiva” che hanno la peculiarità di avvenire solo in seguito ad una richiesta del fruitore dell'opera** (c.d. *pull technology*), in contrapposizione al tradizionale metodo di diffusione che contempla la sola attività da parte del soggetto che comunica o diffonde l'opera (c.d. *push technology*)¹⁰. Sono così inclusi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 tutti gli atti di comunicazione che avvengono su Internet.

⁹ Per una ricostruzione storica del diritto di comunicazione, cfr. N. BOTTERO, Le nuove prerogative d'autore nell'era di Internet, Giur. It. 2011, 8-9.

¹⁰ Il punto è però dibattuto: l'opinione prevalente ritiene che la comunicazione c.d. interattiva comprenda un numero ampio di atti diversi tra loro tra cui la distribuzione di opere in formato digitale attraverso il download, lo streaming, la messa a disposizione attraverso il suo caricamento su server o attraverso peer-to-peer, etc. (vd. M. BERTANI, Diritto d'autore ed uso personale non “sanzionabile”, in AIDA 2000, L.C. UBERTAZZI, Spunti sulla comunicazione al pubblico di fonogrammi, in AIDA 2005). Secondo altra opinione, il legislatore avrebbe inteso circoscrivere alla definizione di messa a disposizione del pubblico, solo l'attività di “distribuzione interattiva digitale” per mezzo della fissazione di una copia permanente dell'opera su di una memoria (vd. In questo senso M. RICOLFI, Comunicazione al pubblico e distribuzione, in AIDA 2002, pp. 72 e ss.).

Il sistema di trasmissione delle opere su reti telematiche prevede, infatti, la memorizzazione da parte del mittente delle informazioni in un *server*, senza che siano di per sé diffuse al pubblico; **l'atto di comunicazione avviene solo in seguito ad un'attività dell'utente finale, nello specifico una richiesta di trasmissione delle informazioni sul proprio terminale.** Al contrario, assumendo quale parametro l'attività posta in essere dal mittente, si intende per diffusione il sistema di trasmissione in cui l'atto di comunicazione effettuato dal mittente è sufficiente affinché le informazioni raggiungano il terminale degli utenti che compongono il pubblico, cosicché ciascuno possa fruire dell'opera protetta senza la necessità di alcuna ulteriore attività¹¹. In altre parole, in entrambi i casi l'attività del mittente è necessaria per la configurazione della comunicazione, ma solo nel caso della diffusione è sufficiente affinché il pubblico possa fruire dell'opera trasmessa.

Tracciare i confini dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico sul terreno delle reti telematiche, non risulta sempre un'operazione agevole e le ipotesi di sovrapposizione tra il diritto di riproduzione e quello di messa a disposizione al pubblico sono molteplici¹².

1.1. Il diritto di riproduzione sulle reti telematiche

Il diritto di riproduzione, come già accennato, è il diritto esclusivo che ha per oggetto la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, di un'opera. Dal momento che l'interpretazione in senso ampio di questa definizione tenderebbe a ricomprendere qualsiasi forma di ripetizione o presentazione dell'opera, è tradizionalmente accolta una distinzione generale tra le diverse modalità di sfruttamento¹³. Si distingue, da un lato, lo sfruttamento dell'opera su supporti materiali e, dall'altro, la sua comunicazione mediante esecuzione, rappresentazione e recitazione ad un pubblico presente, o mediante diffusione a distanza ad un pubblico anche non presente nel medesimo luogo.

Si parla di diritto di riproduzione nei casi in cui lo sfruttamento di un'opera sia possibile solo grazie ad una incorporazione della stessa su di un supporto fisico, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici che permettono la realizzazione di una o più copie materiali dell'opera e distribuite al pubblico¹⁴. Per contro, le forme di sfruttamento immateriale sono quelle in cui la fruizione dell'opera avviene attraverso una comunicazione diretta o indiretta ad un pubblico presente, in un unico luogo o in luoghi diversi, senza che questa sia necessariamente incorporata su di un supporto materiale¹⁵.

¹¹ B. CUNEGATTI, Il diritto d'autore on line, in G. CASSANO-I.P. CIMINO (a cura di), *Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche*, CEDAM, Padova, 2009, p. 326.

¹² Non essendo possibile in questa sede illustrare il tema della sovrapposizione tra il diritto alla riproduzione e quello di messa a disposizione del pubblico, si rimanda a TRIAILE J.-P. et al., *Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society*, Brussels, Dicembre 2013, p. 109 e ss, consultabile al link http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf.

¹³ G. GUGLIELMETTI, *Riproduzione e riproduzione temporanea*, in AIDA 2002, p. 14 e ss.

¹⁴ Il diritto alla distribuzione è previsto dall'articolo 4 della Direttiva 2001/29/CE che riconosce all'autore il diritto esclusivo riconosciuto all'autore, di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

¹⁵ G. GUGLIELMETTI, op. loc. cit.

Considerato questo, **le possibili forme di sfruttamento di un contenuto protetto in ambiente telematico che rientrano nella definizione di riproduzione sono le attività di *uploading e downloading***, termini che descrivono, rispettivamente, la memorizzazione di un'opera in formato digitale sulla memoria di un *server* e lo scaricamento di essa dalla memoria del *server* a quella di un altro *server* o qualunque altro dispositivo dotato di una memoria, memorizzazione tanto permanente quanto temporanea¹⁶.

Al fine di rendere tecnicamente possibile e facilitare la riproduzione delle opere sulle reti telematiche¹⁷, il legislatore comunitario ha previsto l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 quegli atti di riproduzione "*privi di rilievo economico proprio, che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione dell'opera in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali*"¹⁸.

1.2. Il diritto di comunicazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Sin dall'adozione della Direttiva InfoSoc, l'interpretazione della nozione di diritto di comunicazione è stata oggetto di numerosi ricorsi alla Corte di Giustizia che nel tempo ha individuato alcuni criteri utili per stabilire se uno specifico atto di comunicazione rientra o meno nell'ambito di applicazione della norma¹⁹.

Considerato che alla nozione di comunicazione deve essere data una interpretazione ampia e tale da ricomprendervi qualsiasi trasmissione di opere protette, che prescinde dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzati²⁰, la Corte ha messo in evidenza, in primo luogo, il ruolo imprescindibile dell'utente inteso come colui che effettua la comunicazione. La prima necessità è quella di stabilire con esattezza il momento in cui l'utente effettua l'atto e, di conseguenza, sia tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sua attività, come ad esempio versare una remunerazione agli artisti interpreti o esecutori e i produttori di un fonogramma comunicato al pubblico²¹.

Secondo la Corte di Giustizia **si parla di utente quando un soggetto "*interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'emissione radiodiffusa, contenente l'opera*"**, stante che, in mancanza del suo intervento, il potenziale pubblico non potrebbe fruire dell'opera diffusa pur trovandosi all'interno

¹⁶ P. AUTERI, Internet ed il contenuto del diritto d'autore, in AIDA 1996, p. 92, M. BERTANI, Diritto d'autore ed uso personale non "sanzionabile", in AIDA 2000, p. 381. G. GUGLIEMMETTI, op. cit., p. 27.

¹⁷ Come previsto dal considerando 33 della Direttiva 2001/29/CE, "tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie «cache», compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni."

¹⁸ Direttiva 2001/29/CE, articolo 5. La necessità di limitare il diritto alla riproduzione è espresso anche nel considerando 33 della stessa Direttiva.

¹⁹ L. GUIBAULT - J. P. QUINTAIS, Copyright, technology and the exploitation of audiovisual works in the EU, in Nikoltchev S. (Ed.), The Influence of New Technologies on Copyright, IRIS plus 2014-4, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2014, consultabile al link <http://www.ivir.nl/publicaties/download/1488>.

²⁰ C-403/08 (FA Premier League v. QC Leisure), punto 193.

²¹ Articolo 8 della Direttiva 115/2006/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

della zona di copertura dell'emissione medesima²².

Il criterio qui espresso in modo generale ha avuto un'applicazione estremamente flessibile da parte della stessa Corte, contemplando casi diversi tra loro: sono stati considerati a tutti gli effetti utenti, così come in precedenza definiti, soggetti che effettuano la trasmissione di partite di calcio in un pub²³, la diffusione di opere musicali in camere d'albergo²⁴ o anche in uno studio dentistico²⁵.

In secondo luogo, la Corte si è concentrata sulla **nozione di pubblico, pacificamente interpretata come un numero indeterminato e piuttosto considerevole di potenziali beneficiari della comunicazione**²⁶. Con riguardo al carattere di indeterminatezza del pubblico, la Corte riprende la definizione della nozione di "comunicazione al pubblico" data dal glossario dell'OMPI che, seppur sprovvisto di forza cogente di diritto, contribuisce ciò nonostante all'interpretazione della nozione di pubblico: per comunicazione al pubblico si intende il "*rendere un'opera (...) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato*"²⁷. **Il criterio relativo al "numero di persone piuttosto considerevole", precisa poi la Corte, mira a evidenziare che la nozione di pubblico comporta una certa soglia *de minimis*, escludendo da detta nozione una pluralità di fruitori troppo esigua**, se non addirittura insignificante²⁸. Al fine di determinare il numero dei potenziali fruitori è necessario tenere conto degli effetti cumulativi che derivano dalla comunicazione delle opere; sotto questo profilo è rilevante non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera ma, altresì, quante fra di esse abbiano accesso alla stessa in successione²⁹.

In terzo luogo, la Corte ha suggerito come non sia del tutto priva di rilevanza la circostanza che un atto di comunicazione persegua uno scopo di lucro, pur sottolineando che, alla luce della formulazione dell'articolo 3 della Direttiva InfoSoc, nulla lascia intuire che sia una condizione necessaria per la sua esistenza³⁰.

Il carattere lucrativo dell'atto è stato utilizzato come indice per valutare se il pubblico della comunicazione costituisca ciò a cui mira l'utente, se sia effettivamente ricettivo della comunicazione e non meramente «intercettato» in maniera casuale³¹. In alcune sue decisioni la Corte ha rilevato, ad esempio, l'esistenza di una comunicazione al pubblico nel caso in cui un utente benefici della trasmissione di un'opera protetta, attirando nuovi clienti o fornendo un servizio ulteriore rispetto a quello "base", migliorando di conseguenza la qua-

²² C-162/10 (Phonographic Performance (Irlanda) Limited v. Irlanda e Attorney General), punto 31.

²³ C-403/08 (FA Premier League v. QC Leisure).

²⁴ C-306/05 (SGAE v. Rafael Hoteles), C-162/10 (Phonographic Performance (Irlanda) Limited v. Irlanda e Attorney General).

²⁵ C-135/10 (Società Consortile Fonografici (SCF) v. Del Corso).

²⁶ In tal senso, sentenze del 2 giugno 2005, Mediakabel, C-89/04, punto 30; del 14 luglio 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, punto 31, e SGAE, cit., punti 37 e 38.

²⁷ C 162/10 (Phonographic Performance (Ireland) Limited v. Ireland, Attorney General), punto 34.

²⁸ C-135/10 (Società Consortile Fonografici (SCF) v. Del Corso), punto 86.

²⁹ C-135/10 (Società Consortile Fonografici (SCF) v. Del Corso), punto 87.

³⁰ C-306/05 (SGAE v. Rafael Hoteles), punto 44.

³¹ C-135/10 (Società Consortile Fonografici (SCF) v. Del Corso), punto 88 e ss.

lità dell'offerta complessiva³²; per contro, ha negato l'esistenza di un atto di comunicazione al pubblico nel caso in cui l'utente che diffonde musica di sottofondo non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento della propria clientela, né l'aumentare la qualità del suo servizio, unicamente in virtù di tale diffusione³³. A conferma dell'importanza crescente del carattere lucrativo quale indice di valutazione, **la Corte ha recentemente affermato che la mera collocazione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere protette**, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, **può costituire una comunicazione al pubblico** qualora questi siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere la conoscenza da parte di chi colloca detti collegamenti dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet³⁴.

In quarto e ultimo luogo, **i titolari di diritti d'autore devono autorizzare qualsiasi atto di comunicazione al pubblico delle opere protette³⁵. L'autorizzazione deve essere ottenuta da parte della persona che avvia l'atto di comunicazione, o da quella che interviene in occasione di quest'ultima per rendere le opere protette accessibili ad un pubblico nuovo**, ossia un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli autori delle opere nell'ambito di un'autorizzazione concessa ad un'altra persona.

³² Rispettivamente, C-403/08 (FA Premier League v. QC Leisure) e C-306/05 (SGAE v. Rafael Hoteles).

³³ C-135/10 (Società Consortile Fonografici (SCF) v. Del Corso).

³⁴ C160/15 (GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker).

³⁵ C-306/05 (SGAE v. Rafael Hoteles), C-431/09 e C-432/09 (Airfield NV e Canal Digitaal BV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) e Airfield NV v. Agicoa Belgium BVBA), e C-403/08 (FA Premier League v. QC Leisure).



La disciplina dei servizi di media audiovisivi nella Direttiva 2010/13/UE

Illustrati i diritti esclusivi che sono coinvolti nella fruizione dei media audiovisivi, è possibile proseguire con la disciplina comunitaria che è stata adottata per regolamentare i fornitori dei servizi di tali media, come i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e d'istruzione destinati al grande pubblico.

I servizi di media audiovisivi sono disciplinati a livello comunitario dalla Direttiva 2010/13/UE³⁶ (Direttiva AVMS). Secondo la definizione generale **un servizio di media audiovisivo è un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore** e il cui obiettivo principale è la distribuzione di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso le reti di comunicazione elettronica, comprese le comunicazioni commerciali in forma audiovisiva.

Per far fronte all'evoluzione tecnologica del settore, il legislatore comunitario ha ripartito i servizi di media audiovisivi in due categorie: **i servizi tradizionali di radiodiffusione televisiva** (c.d. *lineari*) e **i servizi emergenti di media audiovisivi a richiesta** (c.d. *non lineari*).

Il considerando 27 della stessa Direttiva specifica che la radiodiffusione televisiva attualmente comprende la televisione analogica quanto quella digitale, la trasmissione continua in diretta (*live streaming*), la trasmissione televisiva su Internet (*webcasting*) e il video quasi su domanda (*near-video-on-demand*), mentre il video su domanda (*video-on-demand*), ad esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta.

Dal punto di vista tecnologico i servizi a richiesta si differenziano dalle emissioni televisive lineari in quanto offrono possibilità di scelta e di controllo al telespettatore nella fruizione del servizio; a differenza di un palinsesto di programmi deciso dal fornitore, lo spettatore-utente ha a disposizione un catalogo di programmi fruibili a richiesta e nel momento da lui scelto.

Sotto l'aspetto definitorio, un servizio di media audiovisivo a richiesta deve essere comparabile ai servizi tradizionali, nel senso che, per rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva AVMS, deve essere in concorrenza con la radiodiffusione televisiva per il medesimo pubblico (considerando 24).

³⁶ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), versione consolidata.

Effettuata questa distinzione, il legislatore europeo prevede un gruppo di disposizioni di ordine generale applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e una serie di norme specifiche applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta. Quando i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore, si applica unicamente la disciplina prevista per la trasmissione lineare, ad eccezione dei casi in cui i servizi di tipo diverso sono offerti in parallelo e chiaramente distinti l'uno dall'altro, a ciascuno dei quali si applicano le norme specifiche previste (considerando 27).

L'approccio utilizzato dal legislatore permette di includere nella definizione l'insieme delle diverse tipologie e modalità di trasmissione presenti e future nel settore degli audiovisivi, ancorché suscettibili di essere qualificati come media di massa³⁷.

L'ambito di applicazione della Direttiva AVMS **ricomprende le forme di attività di sfruttamento economico di un media audiovisivo**, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, **mentre rimangono escluse le attività non economiche e quelle che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva**, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interessi. **Sono inoltre esclusi tutti i servizi la cui fornitura di contenuti audio visivi è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale**: è il caso dei siti Internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo³⁸.

Stabilito l'ambito di applicazione della normativa è possibile valutare **i punti di contatto con quella sul diritto d'autore**, nonostante le due discipline mostrino una scarsissima interferenza. Più che di interferenza, infatti, **si è parlato di convergenza parallela tra le due discipline data la non concorrente applicabilità di entrambe le normative al settore dei media audiovisivi**. Mentre la disciplina sui ai servizi media audiovisivi riguarda "l'assetto pubblicitario relativo al sistema radiotelevisivo, il diritto d'autore si fonda su radici privatistiche, che intersecano solo trasversalmente le singole tipologie dei media sulle quali tale diritto si estrinseca". La disciplina sui servizi media audiovisivi "non [ha] quale proprio oggetto diretto le opere dell'ingegno o gli altri materiali protetti bensì i mezzi tecnici e i servizi di trasmissione che incidono significativamente sulla conformazione del contenuto dei diritti d'autore medesimi o dei diritti connessi, nel configurare l'estensione o i limiti della privativa"³⁹.

Solo due sono le menzioni specifiche che la Direttiva AVMS fa del diritto d'autore: il considerando 56 stabilisce che le norme comunitarie sull'accesso agli eventi di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca devono lasciare impregiudicate la Direttiva InfoSoc del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi, mentre l'articolo 8 prevede che i fornitori di servizi di media audiovisivi non possano

³⁷ P. MONTELEONE, Direttiva Servizi di media audiovisivi (DSMA), in Dir. Industriale, 2009, n. 6, pp. 563 e ss.

³⁸ Vd. C-347/14 (New Media *on-line* GmbH v. Bundeskommunikationssenat).

³⁹ A. MUSSO, Il rispetto dei diritti d'autore e connessi nell'attuazione italiana della Direttiva n. 2007/65/CE sui servizi di media audiovisivi, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2010, n. 2, p. 217.

trasmettere opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

La carenza di ulteriori cenni al diritto d'autore non deve stupire in quanto “ribadire che pure nell'ambito dei media audiovisivi debbano essere rispettati i diritti d'autore o connessi, non sembra assumere alcun maggiore valore precettivo, nei confronti di questi ultimi, che ribadire meramente l'esistente”⁴⁰.

2.1. I servizi di media audiovisivi a richiesta e il diritto di messa a disposizione del pubblico

Data l'importanza dal punto di vista economico e culturale dei servizi di media audiovisivi, **il presupposto del legislatore è di considerare i servizi emergenti comparabili a quelli tradizionali nonostante le differenze tecnologiche degli strumenti che permettono la fruizione dei contenuti**: i servizi a richiesta sono da considerare in concorrenza con i servizi lineari per il medesimo pubblico e perfettamente in grado di sostituire, seppur in parte, le tradizionali trasmissioni televisive. Per questo motivo gli Stati membri sono invitati ad assicurare parità di trattamento e condizioni di concorrenza omogenee (considerando 10), ad interpretare il concetto di “programma” in maniera dinamica, ossia prendendo in considerazione lo sviluppo tecnologico nel campo della radiodiffusione televisiva al fine di assicurare una tutela normativa adeguata per tutti gli utenti (considerando 24), e favorire la produzione e la distribuzione di opere europee anche nel settore dei servizi a richiesta (considerando 69).

Come già accennato, un servizio di media audiovisivo a richiesta è “*un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e a seguito di una sua richiesta effettuata sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore*”⁴¹. Dalla lettura della definizione fornita dalla Direttiva, si osserva come la terminologia utilizzata rispecchi quella del diritto esclusivo della messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, previsto dalla Direttiva 2001/29/CE, rafforzando la tesi che comunicazione c.d. interattiva comprenda un numero ampio di atti diversi tra loro⁴².

La radiodiffusione televisiva comprende una vasta gamma di servizi e occorre di conseguenza circoscrivere l'ambito di discussione ai soli casi in cui essa impatta con il diritto d'autore. La prima necessità è quella di **stabilire quali caratteristiche abbia il contenuto per poter rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina sui servizi di media audiovisivi**: considerando che il termine «audiovisivo» si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno⁴³, per «programma» si intende, “*una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva.*”⁴⁴

⁴⁰ A. Musso, *ibidem*.

⁴¹ Direttiva 2010/13/UE, articolo 1, lettera g).

⁴² Vd. nota 6.

⁴³ Direttiva 2010/13/UE, considerando 23.

⁴⁴ Direttiva 2010/13/UE, articolo 1, lettera b).

Rientrano nella definizione, ad esempio, i lungometraggi (ancorché muti), le manifestazioni sportive, le comunicazioni commerciali, i documentari, e le fiction originali, compresi anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi come i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche dei programmi, mentre rimangono esclusi i servizi radiofonici e le trasmissioni audio.

Nel momento in cui un'opera protetta viene comunicata al pubblico essa è tutelata dall'articolo 3 della Direttiva InfoSoc tra le cui pieghe sono ricompresi gli atti di messa a disposizione al pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Si tratta ora di **individuare lo specifico atto di comunicazione utilizzato nella fornitura di servizi di media audiovisivi** (se comunicazione “pura” o messa a disposizione del pubblico).

Come precedentemente descritto, un servizio di media audiovisivo può essere fornito in maniera lineare o non lineare: nel primo caso il servizio consiste nell'offrire una visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi e la loro comunicazione al pubblico da parte del fornitore può avvenire attraverso una trasmissione che può essere indistintamente analogica o digitale.

Nel caso in cui la diffusione sia analogica, non ci sono dubbi che l'atto sia una comunicazione pura, mentre nel caso in cui la trasmissione avvenga in digitale, si entra nello specifico campo della messa a disposizione del pubblico in quanto l'atto di comunicazione non viene, di per sé, ad esistenza fino a quando l'utente non faccia una specifica richiesta al *server*. Nel caso dei servizi a richiesta, al contrario, si è sempre nel campo della messa a disposizione del pubblico poiché, dal punto di vista tecnologico, è esclusa la possibilità di fruire di un contenuto “nel momento scelto” senza che questo sia memorizzato staticamente in un server e l'atto di comunicazione avviene sempre in conseguenza di una specifica richiesta dell'utente che sceglie il contenuto da un catalogo.

La messa a disposizione del pubblico si realizza nel momento in cui il pubblico può accedere all'opera, indipendentemente dal fatto che l'accesso effettivo si realizzi o meno⁴⁵. L'unico requisito richiesto è che tale accesso avvenga a distanza⁴⁶, circostanza che distingue l'atto di comunicazione indiretta da quella diretta, ossia con un pubblico presente.

Non è atto di messa a disposizione al pubblico la diffusione a distanza di opere che l'utente non può fruire nel momento scelto autonomamente: ciò comporta l'esclusione di tutti i servizi di media audiovisivi c.d. lineari, che hanno un palinsesto prestabilito dal fornitore del servizio e non modificabile dall'utente⁴⁷.

Si anticipa, infine, che l'atto di comunicazione su reti telematiche, comporta per sua natura la fissazione di copie più o meno temporanee dei contenuti e che rispettano tutti i requisiti per poter essere considerate eccezioni del diritto di riproduzione ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2001/29/CE. La fissazione di copie temporanee non esclude d'altro canto la possibilità che avvenga, in concomitanza con la trasmissione tanto analogica quanto digitale, un atto di

⁴⁵ C-306/05 (SGAE v. Rafael Hoteles), punto 43.

⁴⁶ Direttiva 2001/29/CE, considerando 27. “*Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti.*”

⁴⁷ G. GUGLIELMETTI, Il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, in AIDA 2010, pp. 146 ss.

riproduzione che non gode di tale eccezione, per il quale sarà eventualmente necessaria una specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti.

Sulla circostanza si tornerà più avanti, dopo aver esaminato la disciplina relativa alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.

2.2. La proposta di modifica della Direttiva sui servizi di media audiovisivi

Ci si limita a segnalare in questa sede che la Direttiva AMVS è attualmente in fase di revisione dopo che la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica⁴⁸ in cui è stata sottolineata la necessità di delineare un nuovo approccio alla regolamentazione delle piattaforme on-line che offrono agli utenti nuove modalità di fruizione dei media audiovisivi.

La modifica più incisiva della proposta appare quella di includere nell'ambito di applicazione della direttiva anche le piattaforme di *video-sharing*, ossia i servizi che consistono nell'archiviazione e nell'organizzazione di un gran numero di contenuti generati dagli utenti. Dette piattaforme, attualmente non rientranti nella definizione di servizio media audiovisivo in quanto solitamente non sottoposte a controllo editoriale, diverranno parte attiva nella tutela dei minori dai contenuti nocivi e nella protezione dei cittadini dall'incitamento all'odio, attraverso strumenti che consentano agli utenti di segnalare contenuti illeciti, sistemi di verifica dell'età e sistemi di controllo genitoriale.

Come rileva lo stesso legislatore nella proposta di modifica, una simile scelta è diretta conseguenza del rapido mutamento che ha subito il settore dei media audiovisivi, a causa della sempre maggiore convergenza fra televisione e servizi distribuiti via internet. Tuttavia la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente sono soggetti a norme diverse e a livelli differenti di tutela dei consumatori.

⁴⁸ COM (2016) 288, del 25 maggio 2016, "Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato". Il testo della proposta è consultabile al link <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-updated-audiovisual-media-services-directive>. Al seguente link è consultabile, inoltre, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo che ha accompagnato la proposta di Direttiva citata, dal titolo "Online Platforms and the Digital Single Market - Opportunities and Challenges for Europe": <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-online-platforms-and-digital-single-market-opportunities-and-challenges-europe>



La radiodiffusione via satellite e la trasmissione via cavo delle opere protette nella Direttiva 93/83/CEE

Si è visto nei precedenti paragrafi come la normativa comunitaria in materia di servizi di media audiovisivi faccia riferimento ai servizi c.d. lineari come ai servizi *tradizionali*, in riferimento alla diffusione di contenuti attraverso l'emissione del segnale televisivo. La normativa relativa al coordinamento in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione di opere per mezzo delle emissioni televisive è la Direttiva 93/83/CEE⁴⁹ ("Direttiva SatCab").

L'obiettivo della Direttiva SatCab è quello di fornire un quadro normativo che coordini gli aspetti del diritto d'autore alla trasmissione di opere protette per mezzo dei segnali televisivi, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi. **Nel settore dei media audiovisivi l'ostacolo principale alla libera circolazione è la tradizionale territorialità del diritto d'autore**, che mal si concilia con la mancanza di frontiere propria della diffusione televisiva, ancor più accentuata in una rete globale come Internet⁵⁰.

Nel perseguire questo obiettivo il legislatore ha regolamentato le due modalità con cui il segnale televisivo è diffuso: la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo. A seconda del mezzo tecnico con cui è effettuata la comunicazione al pubblico, la Direttiva SatCab offre differenti regimi autorizzatori: **l'autore mantiene il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore, mentre l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo può essere esercitata, a discrezione degli Stati membri, esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva**⁵¹.

Dopo aver specificato al comma 1 che per «satellite» si intende *«qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale privata»* – purché in condizioni comparabili ad una comunicazione pubblica – il comma 2 dell'articolo 1 della direttiva SatCab definisce l'atto di comunicazione al pubblico via satellite.

⁴⁹ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.

⁵⁰ Considerando 2,3,5 e 6 della Direttiva 93/83/CEE.

⁵¹ Ossia una società che gestisce o amministra il diritto d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore quale unica attività o una delle principali attività.

Esso corrisponde a “l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione⁵², i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra”. Inoltre, “qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite solo nel caso in cui siano messi a disposizione del pubblico, a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso, i mezzi per la decriptazione della trasmissione”; al contrario, non si configura atto di comunicazione al pubblico quando un organismo di radiodiffusione trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali (ad esempio i cablatori), senza che detti segnali siano accessibili al pubblico durante o a seguito della trasmissione, neanche nel caso in cui tali distributori inviino successivamente detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano guardare tali programmi⁵³. Per dissipare qualsiasi dubbio circa la territorialità del diritto d’autore, il considerando 14 suggerisce che la comunicazione al pubblico ha luogo esclusivamente nel momento e nello Stato membro in cui il segnale è immesso nella rete di comunicazione.

La «ritrasmissione via cavo» è “la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico”⁵⁴.

Come accennato in precedenza, uno Stato Membro può stabilire che l’autorizzazione a ritrasmettere via cavo sia esercitata esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva; nel caso in cui il titolare dei diritti non ne abbia affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Un’eccezione di tale portata è giustificata dal fatto che spesso i cablodistributori possono non avere la certezza di avere effettivamente acquisito tutti i diritti che sono oggetto degli accordi contrattuali relativi alla diffusione delle opere⁵⁵, con il rischio di paralizzare il mercato dei media audiovisivi. Tale incertezza, in ogni caso, non può recare pregiudizio al diritto d’autore.

3.2. Criticità nell’applicazione della disciplina alle nuove forme di servizi televisivi digitali (servizi media audiovisivi c.d. lineari)

La convergenza digitale ha nei confronti delle tradizionali tecniche di trasmissione televisiva un impatto molto forte: la trasformazione tecnologica che coinvolge la trasmissione dei segnali che passano dall’analogico al digitale, modifica profondamente il modo in cui la trasmissione stessa viene intesa e, in particolare, si avverte la necessità di valutare attentamente l’applicabilità della disciplina relativa alla ritrasmissione via cavo delle opere protette.

Tenendo a mente la definizione che la Direttiva SatCab fornisce della ritrasmissione via

⁵² Il controllo editoriale di un organismo di radio diffusione rispecchia la disciplina dei servizi di media audiovisivi che escludono dall’ambito di applicazione della normativa i siti con contenuti generati dagli utenti.

⁵³ Cfr. Corte di Giustizia, C-325/14 (SBS Belgium NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)).

⁵⁴ Articolo 1, comma 3, della Direttiva 93/83/CEE.

⁵⁵ Considerando 10 della Direttiva 93/83/CEE.

cavo⁵⁶, tecnicamente essa comporta una “ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata ad un pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico”. In altre parole, il cablodistributore capta il segnale di una trasmissione “primaria” e lo ritrasmette invariato ed integrale, in maniera simultanea, attraverso un secondo atto di comunicazione al pubblico.

Il passaggio tra trasmissione analogica e digitale dei segnali televisivi ha determinato per gli organismi di radiodiffusione, tra le altre cose, il passaggio dal sistema di ritrasmissione via cavo descritto in precedenza, ad un sistema diretto di trasmissione, senza la necessità che il segnale debba essere captato e ritrasmesso. Questa modalità di trasmissione prende il nome di “**immissione diretta**”: si tratta di un processo in due fasi, con il quale un’emittente trasmette i suoi segnali portatori di programmi ai suoi distributori mediante una linea privata da punto a punto. In tale fase, detti segnali non possono essere ricevuti dal grande pubblico. I distributori inviano, successivamente, detti segnali, eventualmente in forma criptata, ai loro abbonati affinché questi ultimi possano vedere i programmi sui loro apparecchi, se necessario con l’aiuto di un decodificatore messo a disposizione dal loro distributore. A seconda del distributore interessato, i segnali sono trasmessi via satellite, via cavo, o via linee xDSL.

Con questo procedimento **l’atto di comunicazione è diretto, non più definibile come la redistribuzione di un segnale primario**. Di conseguenza l’utilizzo dell’immissione diretta da parte di un distributore, ancorché effettuata via cavo, determina la non applicabilità della Direttiva SatCab, nella disciplina dedicata alla trasmissione via cavo che prevede la possibilità di autorizzare l’atto esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

Tecnologie come l’immissione diretta appena descritta permettono la trasmissione di contenuti senz’altro comparabile alle tradizionali modalità di diffusione via satellite e di ritrasmissioni via cavo dei segnali televisivi. Le similarità sono però soltanto superficiali: il prodotto finale per lo spettatore è pressoché identico, ma le tecnologie attraverso le quali queste arrivano sugli schermi sono profondamente differenti.

Il particolare regime delineato dalla Direttiva SatCab, che permette di affidare l’esercizio esclusivo della facoltà di autorizzazione alla ritrasmissione ad una società di gestione collettiva, coinvolge unicamente la ritrasmissione via cavo, peraltro definita dalla stessa Direttiva: rimarrebbero perciò escluse tutte le modalità di diffusione c.d. emergenti, quali *Web-tv* e *IPTV* che utilizzano mezzi tecnici ben diversi da quelli specificatamente descritti dalla normativa. Di conseguenza, ciascun atto di diffusione attraverso la rete telematica di programmi contenenti opere protette dovrebbe essere specificatamente autorizzato dall’autore.

⁵⁶ Articolo 1, comma 3, Direttiva 93/83/CEE.

3.1. La comunicazione al pubblico e la ritrasmissione di segnali televisivi. Il nuovo criterio della Corte di Giustizia

Sul rapporto tra la ritrasmissione dei segnali televisivi, la tutela del diritto d'autore e le nuove tecnologie, si è pronunciata la Corte di Giustizia⁵⁷ che, al fine di stabilire se uno specifico atto di comunicazione sia soggetto o meno ad autorizzazione da parte del titolare dei diritti, ha introdotto l'inedito **criterio dell'individuazione del mezzo tecnico della specifica trasmissione**⁵⁸.

Da un lato, la Corte prende in considerazione la Direttiva InfoSoc che, perseguendo l'obiettivo della realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, stabilisce che la nozione di comunicazione al pubblico dev'essere intesa in senso ampio (considerando 23): per questo motivo, il diritto esclusivo della comunicazione di opere al pubblico è applicabile a qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, stabilisce che l'autorizzazione dell'inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico.

Dall'altro lato, gli articoli 2 e 8 della Direttiva SatCab richiedono una nuova autorizzazione per una ritrasmissione simultanea, inalterata e completa, via satellite o via cavo, di una trasmissione iniziale di programmi televisivi o radiofonici che contengono opere protette, sebbene tali programmi possano essere già ricevuti nella loro zona di copertura mediante altri mezzi tecnici, come le onde radioelettriche delle reti terrestri.

Ne consegue, secondo la Corte, che, nel disciplinare le situazioni in cui una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, il legislatore dell'Unione abbia voluto intendere che **ogni trasmissione o ritrasmissione di un'opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dall'autore dell'opera di cui trattasi**. In tale contesto è irrilevante verificare se la comunicazione sia diretta ad un del pubblico nuovo (ad esempio nel caso in cui si effettui la trasmissione in *streaming* di un canale visibile in chiaro sulla TV nazionale), in quanto per attivare il diritto esclusivo è sufficiente che la comunicazione sia effettuata ad un pubblico, senza ulteriori requisiti da parte della norma.

Inoltre, la trasmissione dei segnali portatori di contenuti audiovisivi effettuata dall'organismo di radiodiffusione ai distributori non è considerata atto di comunicazione al pubblico, ma mero atto di comunicazione, poiché i segnali durante o a seguito di tale trasmissione non sono accessibili al pubblico; la circostanza è valida anche nel caso in cui tali distributori, successivamente, inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano fruire dei contenuti che trasmettono. Unica eccezione si ha nel caso in cui l'intervento del distributore costituisca soltanto un semplice mezzo tecnico⁵⁹ utile alla trasmissione del segnale, con la conseguenza che l'emissione originaria effettuata dall'organismo di radiodiffusione sarebbe a tutti gli effetti una comunicazione al pubblico.

⁵⁷ C-607/11 (ITV Broadcasting e a. v. TVCatchup Ltd).

⁵⁸ Da aggiungere ai criteri già illustrati in precedenza nel paragrafo 2.2.

⁵⁹ C-325/14 (SBS Belgium NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)).

Occorre notare che non è sempre agevole stabilire quando avvenga una trasmissione distinta, il che renderebbe comunque necessario valutare se esista o meno un nuovo pubblico. Mentre la trasmissione attraverso nuovi mezzi di comunicazione sicuramente soddisfa il requisito dello specifico mezzo tecnico utilizzato per la trasmissione, rimane in dubbio se la stessa conclusione si può trarre per le tecnologie differenti ma presenti all'interno dello stesso mezzo di comunicazione (si pensi ad esempio la diversa modalità di diffusione per mezzo Internet, tra *Web-TV* e *IPTV*).

3.3. La radiodiffusione televisiva e i servizi di media audiovisivi a richiesta

Nell'ottica di una trasmissione televisiva di opere protette, il diritto esclusivo che per gli organismi di radiodiffusione era sufficiente ottenere dai titolari dei diritti era quello di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, in quanto non era contemplata alcuna distribuzione delle copie, tanto permanenti quanto temporanee, delle opere stesse. Nel contesto digitale questo paradigma non è necessariamente verificato in tutti i casi.

La digitalizzazione che ha investito il settore televisivo permette allo spettatore "facoltà di visione della trasmissione, esercitabili tutte sincronicamente all'emissione, ove in precedenza corrispondevano momenti o fasi diacroniche di utilizzo della medesima. Basilarmente, infatti, è venuto meno lo iato tra emissione, fissazione e riproduzione delle trasmissioni televisive.

Il segnale digitale, infatti, deve essere per sua natura decodificato da un apposito ricevitore o se trasmesso via Internet da un apposito software⁶⁰. In entrambi i casi l'emissione viene registrata automaticamente in un *buffer* di memoria, così da consentire all'utente di mettere in pausa, riavvolgere o far avanzare velocemente – in differita rispetto al tempo dell'emissione – anche le trasmissioni sincrone e *on-line* distribuite in digitale, così come era uso fare per i contenuti multimediali diffusi in *streaming* via Internet.

Questo tipo di servizio fornisce possibilità allo spettatore di effettuare una riproduzione temporanea della trasmissione, per poi guardare la trasmissione in differita. Pur continuando a considerare la trasmissione televisiva e lo *streaming live* come servizi lineari ai sensi della Direttiva sui servizi media audiovisivi – escludendo perciò la distribuzione di copie delle opere – bisogna considerare quale sia il diritto esclusivo applicabile.

Gli stessi organismi di radiodiffusione mettono spesso a disposizione degli spettatori **decoder con memorie di archiviazione di massa** che, oltre a svolgere la tradizionale funzione di decodifica del segnale televisivo, offrono ulteriori servizi, come la possibilità di registrare una copia privata di un'opera trasmessa linearmente per goderne in un secondo momento, fino a fornire un catalogo di programmi e opere che sono scaricabili a richiesta attraverso la rete.

A tal proposito, la Direttiva AVMS stabilisce che "per i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi che sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente Direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla radiodiffusione televisiva, vale a dire alla trasmissione lineare", tranne i casi in cui i due servizi offerti in parallelo siano chiaramente distinti⁶¹ (si pensi, ad esempio, ai siti Internet che offrono all'utente contenuti speciali e

⁶⁰ U. P. GRIFFI, Il diritto di distribuzione, in AIDA 2010, p. 192.

⁶¹ Considerando 27 della Direttiva 2010/13/UE.

ulteriori relativi ad un programma televisivo già trasmesso in TV).

Dal punto di vista del diritto d'autore, per contro, dare la possibilità agli spettatori di scaricare opere protette sul proprio dispositivo di archiviazione di massa comporta una serie di criticità che è opportuno analizzare.

In primis, si va oltre il diritto di comunicazione al pubblico in quanto il *download* di una copia dell'opera comporta una fissazione della stessa: questo atto, in quanto tale, deve essere specificatamente autorizzato dal titolare dei diritti. L'articolo 2 della Direttiva InfoSoc non fa distinzione, peraltro, tra copia permanente o temporanea al fine della configurazione del diritto esclusivo, ragion per cui sarebbe necessaria la specifica autorizzazione anche nel caso in cui sia applicata una misura tecnologica di protezione che comporti la cancellazione della copia dell'opera dal dispositivo dell'utente dopo un determinato lasso di tempo, o subito dopo la sua fruizione⁶². Una riproduzione come quella descritta, ancorché temporanea, non dovrebbe infatti beneficiare dell'eccezione prevista per quegli atti di riproduzione temporanea, “*che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali*”, senza che abbiano alcun valore economico distinto⁶³.

Le riproduzioni illustrate nel precedente paragrafo, tanto temporanee quanto permanenti, non sono parte integrante ed essenziale del procedimento tecnologico in quanto la trasmissione delle opere potrebbe avvenire anche senza la fissazione sul dispositivo di archiviazione di massa, che anzi è un servizio ulteriore offerto dallo stesso organismo di radiodiffusione che fornisce il dispositivo utile per la decodifica del segnale satellitare; si potrebbe avanzare anche l'ipotesi che un simile atto abbia di per sé un valore economico. **Conseguenza diretta è la necessità dell'organismo di radiodiffusione di ottenere l'autorizzazione per la riproduzione e la distribuzione delle copie dell'opera dal titolare dei diritti**, nonostante il servizio di media audiovisivo a richiesta rientri idealmente nel campo di messa a disposizione del pubblico, ossia nel diritto di comunicazione⁶⁴.

La fissazione dell'opera protetta sul dispositivo di archiviazione di massa, che comporta la creazione di una copia della stessa, permette allo spettatore di effettuare agevolmente il c.d. *timel/space shift* della trasmissione televisiva⁶⁵. In questo frangente, i diritti esclusivi che risaltano sono quello di riproduzione quanto quello di messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avere accesso nel momento e nel luogo scelto individualmente: questa precisazione è necessaria dato che nell'effettuare la fissazione dell'opera su di un supporto occorre verificare i confini del diritto dello spettatore di effettuare una copia privata.

Nella pratica gli scenari sono molteplici: uno spettatore può fissare l'opera trasmessa attraverso un segnale televisivo, analogico o digitale, sul proprio dispositivo e fruirne in un secon-

⁶² Le «misure tecnologiche di protezione» sono regolamentate dall'articolo 6 della Direttiva 2001/29/CE, e si intendono “tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore”.

⁶³ Articolo 5 e Considerando 33 della Direttiva 2001/29/CE.

⁶⁴ Si rimanda al tema della sovrapposizione tra il diritto di riproduzione e quello di messa a disposizione del pubblico. Vd. nota 8.

⁶⁵ U. P. GRIFFI, op. cit., pp. 198 e ss.

do momento, può lecitamente effettuare un download dell'opera attraverso la rete telematica (se l'operazione è autorizzata dall'organismo di radiodiffusione), o può fruirne attraverso la modalità dello *streaming on demand*, a richiesta.

Nel primo caso il diritto ad effettuare una copia privata è stabilito dalla legge, in particolare, per quel che concerne la normativa italiana, dall'articolo 71-*sexies* l.d.a. per cui “è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche”⁶⁶. Inoltre “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”⁶⁷. In linea di principio, perciò, è sempre fatto salvo il diritto alla copia privata, effettuata attraverso dispositivi analogici quanto digitali, da parte dello spettatore che abbia avuto accesso legittimo all'opera e di fruire delle opere nel momento e nel luogo scelto individualmente.

Nel secondo e nel terzo caso la situazione è differente: sia nel caso in cui gli organismi diano possibilità di scaricare una copia dell'opera sul proprio dispositivo, sia nel caso in cui la comunicazione sia effettuata senza riproduzione permanente dell'opera si rientra, infatti, nell'ambito di applicazione del diritto di messa a disposizione del pubblico. Sempre l'articolo 71-*sexies*, al comma 3, stabilisce che il diritto alla copia privata “non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali”.

Nel caso del *download* dell'opera sul proprio dispositivo, lo spettatore non ha diritto di effettuare un'ulteriore copia privata oltre a quella già scaricata, anche solo per fruirne attraverso un dispositivo differente da quello utilizzato originariamente. È naturalmente fatto salvo il caso in cui tale possibilità sia espressamente stabilita dagli eventuali accordi contrattuali o dai termini del servizio.

Quanto all'ipotesi dello *streaming on demand*, la situazione è ancor più chiara in quanto allo spettatore è normalmente concessa la sola possibilità di fruire dell'opera senza che di questa sia effettuata una copia permanente sul proprio dispositivo: l'unica copia effettuata è quella temporanea, priva di rilievo economico proprio e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico eseguito all'unico scopo di consentirne la trasmissione, perciò esenti dal diritto di riproduzione. Qualsiasi fissazione che non sia autorizzata dall'organismo di radiodiffusione è da considerarsi di conseguenza non legittima.

Le moderne tecnologie offrono inoltre la possibilità di effettuare **copie private in remoto**, ossia fissare le opere non su di un dispositivo in possesso dell'utente ma sui server del fornitore del servizio, che può essere o non essere lo stesso organismo di radiodiffusione. La differenza sta nella possibilità per lo spettatore di scegliere sia il momento in cui godere l'opera (*time-*

⁶⁶ Articolo 71-*sexies*, comma 1, della legge 633 del 1941.

⁶⁷ Articolo 71-*sexies*, comma 4, della legge 633 del 1941.

shift), sia il luogo (*space-shift*). A tale riguardo, è stato discusso se la fissazione di un'opera sui server da parte dell'emittente comprenda o meno la distribuzione dell'opera, oltre alla messa a disposizione. La giurisprudenza italiana ha notato come la possibilità di temporanea "memorizzazione" del file digitale sul *server* della stessa emittente "non costituisce acquisizione di una copia permanente da parte dell'utente [...] ma comporta una sorta di prenotazione del file relativo che rimane sui servers [dell'emittente]. Il file, quindi, rimane a disposizione del cliente soltanto per un determinato periodo, con la conseguenza che appare confermata l'assenza di distribuzione di una copia digitale"⁶⁸. Al contrario, nel caso in cui la fissazione sia realizzata ad opera di un legittimo utente su di un server di proprietà di un *hoster* terzo, ad uso esclusivamente personale, si rientrerebbe nella disciplina della copia privata.

⁶⁸ Tribunale di Milano, 21 aprile 2010, n. 4549.



Conclusioni - Il futuro della Direttiva 93/83/CEE in relazione alle nuove forme digitali di fruizione delle opere

Il futuro della disciplina relativa alle modalità di trasmissione, distribuzione e fruizione di contenuti audio e video in formato digitale è, oggi, argomento di grande discussione.

Quanto fin qui illustrato aiuta a comprendere quanto l'attuale quadro normativo sia inadatto per affrontare la continua innovazione tecnologica che coinvolge il settore dei media audiovisivi: le nuove possibilità che si affermano oggi, a cominciare dai servizi di streaming *on-line*, tanto lineare quanto a richiesta, fino alla più generale diffusione di segnali televisivi attraverso le nuove tecnologie modalità di trasmissione diverse dal via cavo e satellite, hanno portato la Commissione europea ad aprire una consultazione pubblica per la revisione della Direttiva 93/83/CEE⁶⁹.

La proposta di revisione della disciplina relativa alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo è solo una parte del rinnovamento del settore dei media audiovisivi. Nell'ottica della realizzazione del *Digital Single Market*⁷⁰, è stata presentata dalla Commissione la già citata proposta di modifica della Direttiva 2010/13/EU sui servizi di media audiovisivi (Direttiva AVMS) che ha l'obiettivo di delineare un nuovo approccio alla regolamentazione delle piattaforme *on-line* che offrono agli utenti nuove modalità di fruizione dei media audiovisivi, senza dimenticare la recentissima pubblicazione della comunicazione della Commissione per il rinnovamento del quadro normativo sul diritto d'autore⁷¹, al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti audiovisivi in tutta l'Unione Europea attraverso la rimozione degli ostacoli alla circolazione delle opere, accompagnata da una proposta di regolamento che garantisca la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line* nel

⁶⁹ La consultazione pubblica è stata aperta il 24 agosto 2015 e si è conclusa il 16 novembre 2015. È possibile consultare (in inglese) il comunicato stampa che ha accompagnato la proposta al link <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-seeks-views-satellite-and-cable-directive>.

⁷⁰ Commissione europea, *Digital Single Market Strategy*, consultabile al link http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm.

⁷¹ COM (2015) 626, del 9 dicembre 2015, "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore". Il testo è consultabile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0626&from=EN>.

mercato interno⁷².

Sembra chiaro come il legislatore comunitario si stia muovendo nella direzione di **eliminare le differenze normative che sussistono nella trasmissione di contenuti audiovisivi attraverso le diverse tecnologie**. Ad oggi la disciplina relativa alla ritrasmissione via cavo non appare più adeguata allo scopo di regolamentare la trasmissione dei segnali televisivi, considerando l'affermarsi sempre maggiore di tecnologie per la trasmissione dei segnali in digitale, attraverso la rete Internet. Non a caso la consultazione pubblica per la revisione della Direttiva ha come obiettivo quello di valutare se estendere o meno la disciplina ai programmi TV e radio fornito tramite Internet, in particolare i servizi *on-line* delle emittenti, per **facilitare la gestione dei diritti per trasmissione transfrontaliera delle opere protette**.

L'estensione sembra più che mai necessaria, vista la rapida diffusione dei servizi *on-line* per la fruizione di contenuti audiovisivi e l'uso crescente dei dispositivi portatili che permettono il *timelapse shift*.

Per quanto riguarda la gestione dei diritti, si ripropone nel contesto tecnologico il presupposto che aveva portato il legislatore comunitario a prevedere la possibilità per i cablodistributori di negoziare il diritto d'autore e i diritti connessi attraverso una società di gestione collettiva, anziché direttamente con i titolari: l'incertezza di avere effettivamente acquisito tutti i diritti necessari per la ritrasmissione del contenuto audiovisivo.

Uno dei nodi della revisione della Direttiva SatCab sarà quello di **valutare l'opportunità di preservare la licenza collettiva obbligatoria per la ritrasmissione via cavo ed eventualmente estenderla a sistemi di ritrasmissione su reti diverse**.

Inoltre si è visto come il passaggio da trasmissione analogica a digitale dei segnali televisivi ha determinato per gli organismi di radiodiffusione, tra le altre cose, il passaggio dal sistema di ritrasmissione via cavo descritto in precedenza, ad un sistema diretto di trasmissione, senza cioè la necessità che il segnale debba essere captato e ritrasmesso dai cablodistributori.

In questo contesto vanno lette le sentenze della Corte di Giustizia relative alle cause C-607/11 e C-325/14, citate in precedenza, in cui i giudici comunitari hanno evidenziato l'irrelevanza del criterio del pubblico nuovo al fine di stabilire se esista o meno un atto di comunicazione al pubblico, preferendogli un criterio diverso (e ancora di non semplice definizione)⁷³: nel caso in cui un'opera sia oggetto di molteplici utilizzi, deve essere, in linea di principio, autorizzato dall'autore qualsiasi atto di comunicazione che utilizzi uno specifico mezzo tecnico.

Il dibattito sul tema proseguirà probabilmente in questo senso: accanto a norme sul diritto d'autore tecnologicamente neutrali, sembra che la direzione intrapresa sia quella di accompagnarle ad una disciplina in tema di trasmissione e fruizione di opere protette che, parimenti, prescindano dallo specifico mezzo tecnologico utilizzato e risulti di conseguenza capace di adattarsi con elasticità alle diverse possibilità offerte dal mercato.

⁷² COM (2015) 627, del 9 dicembre 2015, "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line* nel mercato interno". Il testo è consultabile al link <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-627-IT-F1-1.PDF>.

⁷³ Vd. paragrafo 3.1.

